

### **CONDIZIONI GENERALI INCARICO FORMAZIONE (rev. 06 del 29.04.2026)**

Art. 1. Il Collaboratore si impegna a fornire a ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. (da ora in avanti ITINERA) il proprio curriculum vitae firmato, da allegare al presente contratto.

Art. 2. Eventuali impedimenti del Collaboratore dovranno essere comunicati per iscritto a ITINERA entro 5 giorni lavorativi anteriori alla materiale esecuzione dell'attività, salvi i casi di forza maggiore. La mancata comunicazione all'Agenzia circa variazioni sugli orari o sulle giornate di lezione rispetto al calendario concordato, farà gravare sul collaboratore le eventuali decurtazioni amministrative che l'Ente Finanziatore applicherà quale provvedimento per la non conformità con i calendari in loro possesso.

Art. 3. La prestazione dovrà essere prestata nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti con ITINERA. Gli orari e le date di svolgimento delle prestazioni potranno essere modificate da ITINERA per sopravvenute esigenze organizzative connesse alle esigenze del corso.

ITINERA, in caso di proroga della durata del Progetto, può prorogare il presente contratto del tempo necessario, comunque sempre nel massimale di ore stabilito dall'incarico stesso.

Art. 4., Il Collaboratore si impegna altresì al pieno rispetto di quanto previsto nel progetto approvato, dalle regole dell'Ente Finanziatore (in caso di corso finanziato, bando di riferimento, regolamenti, procedure di gestione), dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di attività finanziate con Fondi FSE, legge 236/93, fondi interprofessionali o (in caso di corso ECM) dal Regolamento dell'Accordo Stato-Regioni del 5 Novembre 2009 - normativa in materia di Educazione Continua in Medicina o altro in oggetto e dalle procedure organizzative e gestionali di ITINERA.

Art. 5. Qualsiasi difformità o ritardo nella prestazione dà diritto al ITINERA di recedere per giusta causa dal presente contratto; in tale eventualità il compenso verrà debitamente ridotto in base all'effettiva opera prestata.

(In caso di corso ECM) Il mancato raggiungimento del numero dei corsisti minimo necessario per l'attivazione del gruppo d'aula, dà diritto a ITINERA alla riduzione del compenso pattuito proporzionalmente alle ore docenza non realizzate.

Art. 6. Il Collaboratore d'opera eseguirà l'attività inerente il suo incarico per le ore complessivamente affidate in aula o in attività comunque concordate con ITINERA e con il coordinatore e secondo il calendario stabilito d'accordo con ITINERA. Le ore sviluppate saranno certificate dalla firma apposta negli appositi spazi del registro di presenza allievi per le ore sviluppate in aula e/o da time card/report/relazioni di fine attività. Il Collaboratore garantirà la sua presenza alle riunioni organizzative previste per il corretto svolgimento delle attività progettate/affidate.

Art. 7 Il Collaboratore non avrà un obbligo di orario, salvo rispettare gli impegni legati allo svolgimento di attività didattica nell'aula, ove previsto.

Il Collaboratore, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la continuità della propria attività, la completa esecuzione della parte del Progetto affidatagli e per preventivamente concordare con ITINERA gli eventuali rimborsi spese (ove riconosciuti nello specifico progetto finanziato/piano finanziario predisposto). Tutte le spese autorizzate dovranno permettere ad ITINERA di adempiere agli obblighi di rendicontazione delle spese del personale.

Detto tempo non potrà, in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative di ITINERA. In particolare il Collaboratore non potrà accedere alle strutture di ITINERA al di fuori dell'ordinario orario lavorativo degli impiegati di ITINERA.

Art. 8. Il Collaboratore dovrà giustificare la propria attività con idonea documentazione (fatture e/o ricevute intestate al Collaboratore d'opera) da consegnare a ITINERA entro e non oltre 30 gg. dalla conclusione dell'attività affidata. Sul compenso e sui rimborsi spese non potranno essere richieste anticipazioni.

Art. 9. Nessuna responsabilità sussiste in capo a ITINERA per infortuni eventuali che dovessero intercorrerle in relazione allo svolgimento dell'incarico affidato.

Art. 10. Il compenso riconosciuto, come sopra specificato, è comprensivo di ogni emolumento spettante per lo sviluppo delle attività inerenti il presente contratto.

Art. 11. Il compenso dovuto verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c che sarà comunicato dal Collaboratore d'opera secondo i tempi di pagamento concordati e comunque, in caso di corso finanziato, successivi all'incasso da parte del ITINERA dei corrispondenti anticipi erogati dall'Ente Finanziatore e secondo le priorità derivanti dall'ordine del calendario del Corso. In ogni caso la liquidazione del compenso sarà subordinata alla rispondenza della prestazione e della documentazione fornita con le norme di rendicontazione ed i parametri previsti dalla competente autorità dell'Ente Finanziatore (se presente).

Art 12. La fattura (o la nota della prestazione) dovrà essere intestata a ITINERA P. IVA 01596520039 e contenere i seguenti dati:

- prestazione, numero ore;
- riferimento al Progetto/Corso (codice e titolo);
- codice destinatario: KRRH6B9
- banca di appoggio, coordinate bancarie e n. di c/c sul quale effettuare l'accredito.

Art 13. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviando alla normativa vigente in materia di prestazione d'opera e di iniziative finanziate con risorse pubbliche/ fondi interprofessionali (se previste). In caso di controversie il foro competente è quello di PISA.

Art. 14. (In caso di corso ECM), il Collaboratore incaricato dovrà attenersi alle linee guida sullo stile di docenza e gestione dell'aula IO.ECM.02 (linee guida docenza) R1 fornite direttamente da ITINERA (in allegato al presente incarico).

Art. 15. (Nel caso di docenza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17.04.2025) Il collaboratore dichiara di essere in possesso del prerequisito e di almeno 1 dei requisiti previsti dal D.l. 06.03.2013 ed essere in regola con i relativi criteri di aggiornamento professionale.

Art. 16. (Nel caso di docenza in corsi per l'abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008) Il collaboratore dichiara, in caso di docenza sul modulo teorico tecnico, di possedere la conoscenza tecnica dell'attrezzatura e, in caso di docenza sul modulo pratico, di avere esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

Art. 17. Le parti si impegnano a trattare i dati personali (di qualsiasi natura) scambiati nelle fasi precontrattuali, contrattuali e durante l'incarico secondo quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i (da ora in avanti Normative privacy). A tale proposito l'informativa ITINERA sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web <https://www.itineragroup.com/privacy-policy/>

Art. 18. Con il presente contratto, nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi delle Normative privacy, ITINERA, in qualità di Titolare/ Responsabile del trattamento dati, designa il Collaboratore quale incaricato/ autorizzato al trattamento dei dati limitatamente ai seguenti trattamenti (per quanto applicabile):

- Trattamento di dati anagrafici di utenti per attività di iscrizione e gestione dei corsi aziendali (corsi a catalogo con calendario, contenuti e modalità prestabiliti);
- Trattamento di dati anagrafici di utenti per attività di iscrizione e gestione dei corsi aziendali (corsi con calendario, contenuti e modalità concordati con le aziende)
- Trattamento di dati anagrafici di utenti per attività di gestione dei corsi a privati;
- Trattamento dei dati personali nell'ambito dell'erogazione dei corsi e-learning.

Il Collaboratore si impegna:

- nella piena consapevolezza degli obblighi e responsabilità che ne derivano, a trattare i dati personali per conto del Titolare in conformità alle Normative privacy
- a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi non autorizzati al trattamento i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, senza la preventiva autorizzazione di ITINERA, garantendo la riservatezza delle informazioni e proteggendo i dati personali da accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni illecite
- ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse

Il Collaboratore si impegna, inoltre, a trattare i dati personali secondo le seguenti istruzioni:

- raccolta dati anagrafici e presenze per la compilazione del registro cartaceo/ elettronico delle presenze: i dati raccolti devono essere esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati
- l'elaborazione dei dati: deve essere correlata al servizio richiesto dagli interessati o agli adempimenti di ITINERA e non può eccedere rispetto allo scopo per cui è eseguita
- archiviazione dei dati: i registri cartacei e qualsiasi altra informazione contenenti i dati personali degli interessati devono essere conservati e restituiti a ITINERA

Tutti i dati trattati sono da considerarsi riservati.

Al termine dell'incarico o in caso di cessazione anticipata del rapporto, il Collaboratore è tenuto a procedere alla restituzione e cancellazione dei dati personali, incluse eventuali copie. Il Collaboratore mette a disposizione tutte le informazioni necessarie ad ITINERA e/o all'Autorità Garante per verificare il rispetto degli obblighi normativi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni delle Normative privacy.

Il mancato rispetto o la violazione delle istruzioni impartite costituisce inadempimento e potrà comportare la risoluzione immediata dell'incarico, fatto salvo il diritto di agire nelle sedi civili e penali competenti ai sensi della normativa vigente.

La presente designazione ha durata pari a quella del rapporto di collaborazione e si intende revocata allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo.